



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

ATTO DI RINNOVO DELL'ACCORDO

sottoscritto in data 5 giugno 2023

TRA

L'Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali - AGENAS, C.F. 97113690586 (di seguito anche Agenzia), con sede legale in Roma, Via Puglie, 23, nella persona della Presidente facente funzioni del Consiglio di Amministrazione, dott.ssa Manuela Lanzarin, domiciliato per la carica presso la sede dell'Agenzia ed avente i poteri per il presente atto ai sensi dell'art. 8, comma 10 dello statuto Agenas;

E

la Regione Abruzzo – codice fiscale, rappresentata dal, ai fini del presente accordo domiciliato per la carica presso, ed avente i poteri per il presente atto;

PREMESSE

RICHIAMATO l'Accordo sottoscritto in data 5 giugno 2023, di durata annuale, con il quale le Parti si sono impegnate a collaborare per la realizzazione delle seguenti attività:
a) Adeguare la L.R. n. 32/2007 recante: “Norme regionali in materia di autorizzazione, accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private” alle disposizioni introdotte dal comma 1, lettere a) e b) dell'articolo 15 della legge 5 agosto 2022, n. 118 “Legge annuale per il mercato e la concorrenza 2021”; b) Definire una metodologia finalizzata alla determinazione del fabbisogno di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale; c) Definire una metodologia di calcolo dei limiti massimi di finanziamento per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale dagli erogatori privati accreditati, sulla base del fabbisogno regionale di cui al punto b);

CONSIDERATO che Agenas ha fornito supporto alla Regione Abruzzo per l'adeguamento della normativa regionale alle nuove disposizioni introdotte con L. n.



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

118/2022 e per la definizione di una metodologia finalizzata alla determinazione del fabbisogno di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale;

CONSIDERATO che con decreto-legge 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni con L. 23 febbraio 2024, n. 18 il termine per l'adeguamento dell'ordinamento delle regioni e delle province autonome alle disposizioni di cui agli articoli 8-quater, comma 7, e 8-quinquies, comma 1-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, è stato prorogato al 31 dicembre 2024;

TENUTO CONTO che l'art. 3, comma 2, ha previsto espressamente che le Parti possono, a seguito di accordo scritto tra le stesse e per motivate esigenze di pubblico interesse, rinnovare la collaborazione;

PRESO ATTO delle comunicazioni intercorse a mezzo e-mail con la Regione Abruzzo, con le quali è stato concordato tra le Parti il rinnovo dell'Accordo di collaborazione, per un periodo di un anno, al fine di proseguire l'attività di supporto per l'adeguamento dell'ordinamento regionale alle disposizioni introdotte con L. n. 118/2022 e in particolare per la definizione di una metodologia di calcolo dei limiti massimi di finanziamento per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale dagli erogatori privati accreditati, sulla base del fabbisogno regionale;

CONSIDERATO, pertanto, opportuno procedere al rinnovo della collaborazione, al fine di fornire supporto alla Regione Abruzzo per l'adeguamento dell'ordinamento regionale alle disposizioni introdotte con L. n. 118/2022, e in particolare per la definizione di una metodologia di calcolo dei limiti massimi di finanziamento per l'acquisto di prestazioni di assistenza specialistica ambulatoriale dagli erogatori privati accreditati, sulla base del fabbisogno regionale, per un periodo di un anno.

Tutto ciò premesso le Parti convengono quanto segue

Articolo 1

Premesse



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

1. Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente rinnovo e si intendono integralmente richiamate.

Articolo 2

Rinnovo dell'Accordo

1. Le Parti, reciprocamente, dispongono, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 3, comma 2 dell'Accordo sottoscritto in data 5 giugno 2023, e perfezionato in data 19 luglio 2024, di procedere al rinnovo dell'accordo di collaborazione, per un periodo di un anno, e senza ulteriori oneri a carico delle Parti medesime oltre quelli già stabiliti con l'Accordo del 5 giugno 2023, al fine di completare le attività dallo stesso discendenti.
2. Il presente atto di rinnovo decorre dalla data di trasmissione, tramite posta elettronica certificata, dell'originale dell'atto munito di firma digitale, ad opera della parte che per ultima ha apposto la sottoscrizione.

Articolo 3

Disposizioni finali

1. Le Parti confermano integralmente tutte le altre clausole contenute nell'Accordo di collaborazione sottoscritto in data 5 giugno 2023.
2. Ai sensi dell'articolo 15 comma 2 bis della legge 241/1990, il presente atto è sottoscritto in forma digitale ai sensi dell'articolo 24 del D.Lgs. 7 Marzo 2015 n. 82.

Letto, approvato e sottoscritto.

Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

Il Presidente f.f

Dott.ssa Manuela Lanzarin

(firmato con firma elettronica qualificata)



Agenzia Nazionale per i Servizi Sanitari Regionali

La Regione Abruzzo

.....

Dott.

(firmato con firma elettronica qualificata)